

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT 1164 CE sito in San Vito Lo Capo (TP), impresa alimentare ITTICA CAPO SAN VITO S.R.L. - Estensione del riconoscimento.

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004;
- VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
- VISTA la nota D.G. prot. n. 846 del 10 gennaio 2023 con la quale è stata conferita ai Dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità n. 660.7/24481/AG50/4923 del 15 settembre 1997 con il quale lo stabilimento della ditta ITTICA CAPO SAN VITO di BILLECI SALVATORE e C. s.a.s., avente sede in San Vito Lo Capo (TP), via Faro n. 95, è stato riconosciuto idoneo all’esercizio dell’attività di stabilimento di tipologia 2 e 3 con l’attribuzione del numero di riconoscimento 1164 ai fini dell’iscrizione nello speciale registro previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531;
- VISTO il D.I.G. n. 36680 dell’11 dicembre 2001, con il quale lo stabilimento della ditta ITTICA CAPO SAN VITO di SALVATORE BILLECI e C. s.a.s., sito San Vito Lo Capo (TP), via Faro n. 95, con numero di riconoscimento 1164 è stato riconosciuto idoneo all’esercizio dell’attività di salagionatura di prodotti ittici freschi di cui alla tipologia 4 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993 n.5, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 531;
- VISTA la nota prot. 5686 del 7 febbraio 2022 con la quale si prede atto dell’avvenuta variazione della denominazione sociale dello stabilimento *approval number* IT 1164 CE, da ITTICA CAPO SAN VITO di BILLECI SALVATORE e C. s.a.s. a ITTICA CAPO SAN VITO s.r.l.;
- VISTE le PEC del 27 e 28 maggio 2024, acquisite nelle stesse date al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente al n.18760 e al n. 18945, con le quali il SUAP del comune di

San Vito Lo Capo (TP) ha indetto la conferenza dei servizi e trasmesso la pratica presentata dall'impresa alimentare ITTICA CAPO SAN VITO s.r.l., relativa all'estensione del riconoscimento dell'*approval number* IT 1164 CE all'esercizio dell'attività di: Molluschi bivalvi vivi (SEZ. VII) centro di depurazione – PC e centro di spedizione – DC;

- VISTA la nota prot. 86826 del 26 giugno 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 22462, con la quale il S.I.A.O.A. dell'ASP di Trapani ha comunicato che lo stabilimento di cui sopra è stato soggetto a variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano variazioni alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;
- VISTA la nota prot. n. 26026 del 23 luglio 2024 con la quale questo Servizio ha chiesto al SUAP del comune di San Vito Lo Capo (TP) un'integrazione documentale della pratica;
- VISTA la PEC del 23 luglio 2024, acquisita in data 24 luglio 2024 al protocollo di questo Dipartimento n. 26171, con la quale la suddetta nota è stata parzialmente riscontrata;
- VISTA la nota prot. n. 29421 del 3 settembre 2024 con quale questo Servizio ha chiesto un'ulteriore integrazione documentale della pratica relativa all'estensione del riconoscimento;
- VISTA la PEC del 18 settembre 2024, acquisita nella medesima data al protocollo di questo Dipartimento n. 31318, con la quale il SUAP di San Vito Lo Capo (TP) ha trasmesso le integrazioni richieste;
- VISTA la completezza della documentazione pervenuta e la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa, effettuata tramite la piattaforma PagoPA.
- RITENUTO di dovere procedere in merito;

DECRETA

- ART.1 Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell'impresa alimentare ITTICA CAPO SAN VITO s.r.l. (P.IVA 012666520814) sito in San Vito Lo Capo (TP), via Faro n. 95 , C.A.P. 91010, viene riconosciuto idoneo anche all'esercizio della seguente attività: Molluschi bivalvi vivi (SEZ. VII) centro di depurazione – PC e centro di spedizione – DC.
- ART.2 L'impianto mantiene l'*approval number* **IT 1164 CE** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. Strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.
- ART.3 L'impresa alimentare deve garantire, tra l'altro, che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.
- Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.
- Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.
- Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

ART.4 Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa alimentare ITTICA CAPO SAN VITO s.r.l.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del Comune di San Vito Lo Capo (TP) per la conclusione della conferenza semplificata, e pubblicato sul sito web di questo Dipartimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 01/10/2024

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

F.P.F.